

R.G.N. 6793/2021



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE

Il Giudice designato dott. Mariarosa Pipponzi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 luglio 2023,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **6793/2021** promossa da:

(CF: _____), nato in Albania il _____ e residente in Leno (BS), via Michelangelo, 2/A, rappresentato, assistito e difeso in giudizio dall'**avv. PUCCI DORETTA** del foro di Brescia presso il cui studio ha eletto domicilio.

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, presso la quale è domiciliato per legge.

resistente

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 7/06/2021 _____ chiedeva l'accertamento dello *status* di cittadino italiano per matrimonio con cittadina italiana ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e la conseguente condanna dell'amministrazione all'adempimento di ogni incombente di legge.

In fatto il ricorrente esponeva che:

- soggiornava regolarmente in Italia dall'anno 2001, avendo avviato un percorso di integrazione mediante lo svolgimento di attività lavorativa dall'anno 2002;
- aveva sposato nell'anno 2004 la sig.ra _____, naturalizzata cittadina italiana, dall'unione con la quale erano nati due figli, anch'essi cittadini italiani;

- con provvedimento, notificato in data 10 maggio 2021, la Prefettura di Brescia aveva rigettato l'istanza di acquisizione della cittadinanza italiana per matrimonio presentata il 19/05/2017 in ragione della presenza di precedenti penali a suo carico e, nello specifico: sentenza di patteggiamento del 6/05/2010 emessa dal Tribunale di Brescia per il reato p. e p. dall'art. 186, comma 2, C.D.S.; c.n.r. del 9/07/2005 Stazione CC Brescia Piazza Tebaldo Brusato con riferimento al delitto p. e p. dall'art. 628 c.p.;
- aveva riscontrato a mezzo del proprio difensore la comunicazione ai sensi dell'art. 10 *bis* l.n. 241/1990 ricevuta in data 18/08/2020 e in cui l'amministrazione aveva evidenziato la presenza di precedenti penali ostativi al riconoscimento della cittadinanza;
- in particolare, quanto alla contestata violazione delle norme sulla circolazione stradale (guida in stato di ebbrezza) si trattava di un reato contravvenzionale, non preclusivo al rilascio della cittadinanza italiana in quanto non contemplato tra i reati ostativi dalla normativa. In ogni caso rappresentava che il reato risultava estinto con ordinanza SIGE n. 319/2020, nonché di avere avanzato presso il Tribunale di Sorveglianza istanza di riabilitazione, riservando la produzione del relativo provvedimento;
- con riferimento invece al delitto di rapina allegava di essere stato assolto per non aver commesso il fatto con la sentenza n. 743 dell'11/02/2014 e che la Prefettura non aveva tenuto conto di tale circostanza.

Tutto ciò premesso, in via principale ha domandato l'accertamento e la declaratoria del diritto ad ottenere la cittadinanza italiana per matrimonio, nonché di annullare il provvedimento di diniego emesso dalla Prefettura di Brescia.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio mediante memoria chiedendo la reiezione delle avversarie pretese, deducendone l'infondatezza e richiamandosi alle argomentazioni contenute nella relazione della Prefettura di Brescia.

Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, non ha fatto pervenire alcuna osservazione.

Acquisita la documentazione offerta in produzione dalla parte ricorrente in corso di giudizio, la causa è stata trattenuta in decisione.

PREMESSO

L'articolo 5 della L.n. 91/1992 nella formulazione attualmente in vigore e in vigore al momento del deposito del ricorso recita "1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano **può acquistare** la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo

scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi”.

L'articolo 6 testualmente prevede “1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5: a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale; b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia; c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).

3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

4. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo.”

Il successivo articolo 9.1, introdotto con la L.n. 132/2018, entrata in vigore il 4/10/2018, dispone “La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblica o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”.

OSSERVA

Nella narrativa del ricorso viene più volte ribadita l'illegittimità del decreto di reiezione emesso dal

Prefetto di Brescia e nelle conclusioni si chiede l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere la cittadinanza italiana oltre all'annullamento del provvedimento oggetto di censure.

In relazione alla declaratoria di illegittimità del decreto questo Giudice è pacificamente carente di giurisdizione.

In ogni caso, le considerazioni svolte in relazione alla domanda di accertamento dello *status* formulata dal ricorrente non fanno venir meno sotto questo profilo la giurisdizione del giudice adito. Al riguardo è bene ricordare che la disciplina in materia non impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'*iter* amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale e peraltro l'art. 19 bis d.lgs. n. 150/2011, nel disciplinare il rito delle controversie in materia di cittadinanza devolute al giudice ordinario, utilizza il concetto di "*accertamento dello stato di cittadinanza*" e non di impugnazione o opposizione (cfr nello stesso senso Trib. Roma ord. 18/04/2018; Trib. Roma ord. 19/02/2018; Trib. Roma sent. 18/09/2017; Trib. Roma sent. 6/04/2017; Trib. Roma sent. 22/03/2017 e Trib. di Brescia sent. 10/11/2018).

Si osserva inoltre che al momento della presentazione della domanda di *status* (il 19/05/2017, come riportato nella relazione della Prefettura di Brescia allegata alla memoria di costituzione di parte resistente) non era ancora stato introdotto il requisito della adeguata conoscenza della lingua italiana di cui all'art. 9.1 sopracitato che, peraltro, non dipende dalla valutazione discrezionale della P.A., bensì dal possesso del titolo di studio "*rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*" oppure una "*apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*".

Ciò posto, è pacifica in fatto, nonché documentata in giudizio, la sussistenza del vincolo matrimoniale da lungo tempo intercorso con una cittadina italiana e la titolarità di un permesso di soggiorno quale soggiornante di lungo periodo CE, sicché debbono ritenersi integrati i requisiti di cui agli articoli 5 e 9.1 sopracitati (v. l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio con la sig.ra Biqiku Dorina, dal documento di identità della quale si evince che è cittadina italiana, doc. 9 allegato all'atto introduttivo).

Come sottolineato dal Tribunale di Roma anche di recente (*Trib. Roma, sent. 13.11.2019, in Banca dati Leggi d'Italia*), il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte della pubblica amministrazione, del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto *ex art. 6, comma 1, lett. c della l.n. 91/1992*.

Tuttavia, tale situazione non ricorre nel caso di specie in quanto il ricorrente ha dimostrato di non essere stato condannato e di essere stato riabilitato per i fatti indicati nel provvedimento oggetto di impugnazione (in particolare: sentenza di patteggiamento del 6/05/2010 emessa dal Tribunale di Brescia per il reato p. e p. dall'art. 186, comma 2, lett. c) C.D.S.; c.n.r. del 9/07/2005 Stazione CC Brescia Piazza Tebaldo Brusato con riferimento al delitto p. e p. dall'art. 628 c.p.) e quindi alcun tipo di bilanciamento o di valutazione discrezionale è necessaria per decidere sulla domanda di acquisizione della cittadinanza italiana.

Infatti, come osservato dalla difesa, l'art. 186 comma 2 lett. c) CdS costituisce una contravvenzione, punita con la pena dell'ammenda, ed esula dai reati che in base all'art. 6 l.n. 91/1992 precludono l'acquisto della cittadinanza. Tale norma infatti richiama soltanto fattispecie delittuose e non contravvenzionali.

Ad ogni buon conto, parte ricorrente ha provato che il menzionato reato, giudicato con il rito del patteggiamento, è stato dichiarato estinto con provvedimento del Tribunale di Brescia del 7 settembre 2020 *“non avendo Lamja Dashamir commesso altri illeciti nel termine previsto dall'art. 445, 2 comma, c.p.p.”* (v. doc. 4 allegato al ricorso introduttivo).

E ancora nel corso del giudizio è stata prodotta altresì l'ordinanza concessoria della riabilitazione in relazione alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa il 6/05/2010, *“considerato che il condannato risulta aver dato prove effettive e costanti di buona condotta, come risulta dalle informazioni delle Forze dell'Ordine agli atti, e che non sussistono obbligazioni civili derivanti dal reato”*.

Quanto alla notizia di reato relativa a fatti di rapina risalenti al luglio 2005, come emerge dalla sentenza n. 743/2014 emessa dal Tribunale di Brescia, il ricorrente è stato assolto dal delitto ascritto per non avere commesso il fatto. Pur in assenza dell'annotazione della data di irrevocabilità sulla copia del provvedimento in atti, si deve presumere la definitività dello stesso, atteso che dalla visura delle iscrizioni nel casellario giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia alla data del 21/04/2022 nulla risulta in contrario.

Ad ulteriore riprova delle considerazioni che precedono vi sono il certificato dei carichi pendenti e la visura delle iscrizioni nel casellario giudiziale rilasciati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia da cui nulla risulta (v. produzione documentale del 29/04/2022).

Alla luce di quanto sopra esposto deve essere accolta la domanda avanzata dal ricorrente, dichiarando che lo stesso è cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.

Le spese di lite, stante l'intervenuta integrazione documentale da parte ricorrente nelle more del procedimento, possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica accoglie il ricorso proposto da _____ ,
nato in Albania il _____ nei confronti del Ministero dell'Interno

dichiara

che _____ , nato in Albania il _____ ha acquisito la cittadinanza italiana per
matrimonio e, per l'effetto,

ordina

al Ministero dell'Interno e per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte
ricorrente;

Spese compensate.

Si comunichi.

Brescia, 6/11/2023

Il Giudice

Mariarosa Pipponzi